



Prot. n. 5982

San Nicandro Garganico, 24/07/2023

Al personale scolastico

All'albo on line

Ad Amministrazione Trasparente

Agli atti

OGGETTO: *Disposizioni del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, in materia di Whistleblowing.*

Dal **15 luglio 2023** è operativo il decreto legislativo n. 24/2023 che introduce la nuova disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano atti illeciti di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo (c.d. *whistleblowing*). Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

1

Chi è il Whistleblower?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'ANAC ha fornito le proprie linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015. Nell'allegato 1a della determinazione dell'ANAC 6/2015 è riportato lo schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione.

Sono legittimate a segnalare:

- Dipendenti pubblici;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la PA;
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la PA;
- Volontari e tirocinanti

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Quali sono i canali di segnalazione?

- **Canale interno:** La segnalazione va inviata al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche della regione Puglia utilizzando la casella di posta elettronica anticorruzionepuglia@istruzione.it (Consulta a tale scopo il capitolo 5.5 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per le Istituzioni scolastiche della Regione Puglia 2023/25)
- **Canale esterno:** Link di accesso al Portale ANAC Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>
- **divulgazione pubblica:** (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- **denuncia:** all'Autorità giudiziaria o contabile.

Scelta del canale di segnalazione

2

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto **in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno** e, solo al ricorrere di specifiche condizioni è possibile utilizzare uno degli altri canali possibili.

I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In ogni caso è garantita, da parte dell'Amministrazione ricevente, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per la legge.

Per saperne di più consulta:

- [il Decreto legislativo 24/2023](#)
- [la Guida al Decreto legislativo 24/2023 dell'ANAC](#)
- [Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio Anac - del. n. 301 - 12.07.2023](#)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco G. DONATACCIO

Firmato digitalmente